



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 04  
DEL 11.03.2013

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale del catasto ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e dell'art. 30 del D.L.gs n. 267/2000.

L'anno DUEMILATREDICI, addì 11 del mese di MARZO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione straordinaria, Seduta pubblica e Seconda convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
BALOSSINI LIVIA  
ROSSI SILVIO  
MARCHESI SUSANNA  
DE BELLIS ANGELO  
DELLERA VALENTINA  
CACCIA MARIO  
SALSA CLAUDIO  
BENEDETTI ANNA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
-	X
8	2

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale del catasto ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, nel modificare l'art. 14 comma 27 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede che gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, vi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

lo stesso art. 19, nel modificare l'art. 14 comma 31-ter del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, prevede inoltre che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra citate entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Considerato che i Comuni di San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame, Recetto, Casalvolone e Vicolungo hanno concordato di dare avvio ad una forma associativa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della funzione fondamentale per la gestione del catasto;

Dato atto che la forma associativa concordata tra i comuni rispetta i limite minimi demografici previsti dall'art. 7 della L.R. n. 11/2012, in quanto la popolazione residente è superiore a 5.000 abitanti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 8, astenuti 0, contrari zero, espressi per alzata di mano.

## DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione del catasto tra i Comuni di San Pietro Mosezzo, Granozzo con Monticello, Casalbeltrame, Recetto, Casalvolone e Vicolungo, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, a modifica dell'art. 14 comma 27 del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, e della L.R. n. 11/2012, che si compone di n. 09 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione al Comune di San Pietro Mosezzo e, tramite esso, alla Regione Piemonte per i conseguenti adempimenti previsti dagli art. 7 e 8 della L.R. n. 11/2012;

Di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione nel testo conforme a quello approvato con il presente atto, stabilendo che, per il comune di Granozzo con Monticello, l'efficacia della suddetta convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa.

Convenzione per lo svolgimento in forma associata della funzione relativa alla gestione del catasto, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, tra i Comuni di Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo e Casalvolone.

L'anno **duemilatredici** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

## TRA

Il Comune di Granozzo con Monticello, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di San Pietro Mosezzo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Casalbeltrame, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Recetto, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Vicolungo, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Casalvolone, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

## PREMESSO

Che l'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito in legge 7.8.2012 n. 135, stabilisce che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono svolgere obbligatoriamente in forma associata le seguenti funzioni fondamentali:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Che l'art. 14, comma 31, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in legge 30.7.2010 n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. e), del D.L. n. 95/2012, convertito in L.

n. 135/2012, stabilisce che i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni sopra richiamate entro il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre funzioni fondamentali, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Che, ai fini della attuazione delle disposizioni legislative sopra richiamate, i Comuni come in precedenza elencati condividono l'opportunità di promuovere la costituzione di una convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 per la gestione in forma associata della funzione fondamentale relativa al catasto, di cui all'art. 19, comma 1, lett. c), del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012;

Che la L.R. 28.9.2012 n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" detta disposizioni per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, la definizione dei requisiti di aggregazione ed il procedimento di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in esecuzione di quanto stabilito con l'art. 19 del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012;

Che con apposte deliberazioni dei Consigli Comunali, come di seguito elencate, è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale per la gestione del catasto:

Comune	n. delibera Comunale	Consiglio	Data delibera comunale
Granozzo con Monticello			
San Pietro Mosezzo			
Casalbeltrame			
Recetto			
Vicolungo			
Casalvolone			

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura, redatta in sei originali e da registrarsi in caso d'uso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Granozzo con Monticello, San Pietro Mosezzo, Casalbeltrame, Recetto, Vicolungo e Casalvolone, nel rispetto del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e in attuazione dell'art. 19 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in L. 7.8.2012 n. 135 e della L.R. 28.9.2012 n. 11, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, la funzione fondamentale del catasto, prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c) del suindicato D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012.

Ai fini del rispetto delle disposizioni statali e regionali relative ai requisiti di aggregazione, si precisa che i comuni convenzionati appartengono interamente all'area di pianura e che la popolazione residente, risultante alla data del 31.12.2010 è superiore ai 5.000 abitanti ed è pari precisamente a n. 7.192.

Lo scopo e le finalità della convenzione sono riconducibili alla opportunità di esercitare una ampia funzione di governo del territorio derivante dalla possibilità di disporre direttamente del possesso dei dati catastali, quali elementi fondamentali di conoscenza del territorio e presupposto per la formazione di una base imponibile immobiliare fondata su criteri di oggettività, trasparenza ed equità fiscale.

L'attività della forma associativa dovrà inoltre essere ispirata a soluzioni organizzative che perseguano le finalità di contenimento e di miglioramento della qualità della spesa che sottintendono alle scelte legislative di riordino dei servizi ed il loro svolgimento in forma associata.

#### **Art. 2 – Contenuti della convenzione**

La forma associativa, come costituita con il presente atto, provvederà alla gestione della funzione e dei servizi attinenti al catasto, nel rispetto delle indicazioni e direttive che perverranno dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e dell'Agenzia del Territorio, fatta esclusione per le funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Al fine di garantire lo svolgimento e la gestione della funzione del catasto ed eventualmente di quanto indicato al successivo art. 7, il Comune di San Pietro Mosezzo, individuato quale Comune Capo-convenzione, metterà a disposizione appositi spazi e locali individuati all'interno di edifici di sua proprietà per i quali provvederà alla riconversione ed adeguamento con spese a proprio carico.

Il Comune Capo - convenzione provvederà alla stipula, sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8 e nell'interesse dei comuni convenzionati, degli eventuali accordi con l'Agenzia del Territorio che si renderanno necessari per formalizzare la delega di funzioni in materia di catasto e per l'individuazione delle funzioni che effettivamente, sulla base delle varie opzioni disponibili, i comuni convenzionati riterranno di assumere in gestione diretta.

#### **Art. 3. Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione per la gestione della funzione del catasto decorre dal 1° gennaio 2013 ed avrà efficacia per il periodo di anni 3 (tre), con scadenza al 31 dicembre 2015. Ove alla scadenza del predetto periodo sarà comprovato da parte dei Comuni aderenti il conseguimento di adeguati livelli di efficacia e di efficienza nella gestione, la convenzione potrà essere confermata per un ulteriore periodo come determinato dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8 e nel rispetto di quanto sarà stabilito con il decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art. 14 comma 31 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, nel testo modificato dall'art. 19 comma 1 lett. e) del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012.

#### **Art. 4 – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

La Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo articolo 8, provvederà a definire le modalità di partecipazione alla spesa complessiva conseguente all'attuazione della presente convenzione, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e precedentemente programmati dalla stessa Conferenza.

La partecipazione alla spesa da parte dei singoli Comuni avverrà in base ad erogazioni in acconto in corso di esercizio ed a conguaglio, sulla base dei rendiconti annuali che saranno presentati dal responsabile del servizio, con modalità e tempistiche che saranno stabilite dalla suddetta Conferenza dei Sindaci.

Le eventuali contribuzioni che potranno essere riconosciute alla presente forma associativa saranno acquisite al bilancio del Comune Capo - convenzione e portate in detrazione dalle quote a carico di ciascun Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla conferenza dei Sindaci.

Il Comune Capo - convenzione, al fine di garantire una facile tracciabilità degli impegni sostenuti, provvederà ad inserire nel proprio bilancio di previsione appositi capitoli di spesa nell'ambito dell'intervento attinente alla presente convenzione. In proposito, la nomina del responsabile di servizio da parte del Sindaco Capo - convenzione, nel quadro dei principi indicati all'art. 1, non dovrà prevedere compensi economici.

I sottoscrittori della presente convenzione si impegnano al rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la disciplina dei rapporti finanziari e garantiscono la disponibilità delle proprie strutture comunali a fornire le necessarie collaborazioni alla forma associativa a supporto degli adempimenti ad essa demandati.

#### **Art. 5 Recesso dalla convenzione. Scioglimento anticipato**

Ogni Comune aderente alla presente convenzione potrà liberamente recedere dalla stessa a decorrere dal secondo anno di validità, previa deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro tre mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario, da comunicare entro i successivi dieci giorni e comunque entro il giorno 10 novembre. Il recesso comporterà in ogni caso l'obbligo di partecipazione alla spesa per la propria quota, riferita all'intero esercizio finanziario. Il recesso comporterà inoltre l'obbligo di partecipazione alle spese di durata pluriennale eventualmente assunte dalla forma associativa, fino al termine dei piani di ammortamento, o di ripartizione dei costi nelle varie annualità.

La presente convenzione, successivamente al primo anno di funzionamento, potrà essere sciolta per concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali, con il quale viene concordemente stabilita la data di effettivo scioglimento.

#### **Art.6 Adesione alla convenzione**

Qualora sussista, da parte di altri Comuni o Unioni di Comuni, interesse ad aderire alla presente convenzione, i legali rappresentanti dei rispettivi enti potranno richiedere alla presente forma associativa di aderire alla stessa e di dividerne le finalità ed i contenuti della convenzione.

La Conferenza dei Sindaci, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprimerà il parere favorevole o contrario all'adesione e ne darà comunicazione agli interessati.

A seguito di espressione di parere favorevole da parte della conferenza dei Sindaci, l'adesione formale alla convenzione avverrà con apposita deliberazione del Consiglio del Comune o dell'Unione interessati, e con successiva appendice alla convenzione originaria sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli enti costituenti ed aderenti.

#### **Art. 7 Estensione del contenuto della convenzione.**

Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti necessari per garantire, entro il 1° 01.2014, l'attuazione dello svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'art.19 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in L. 7.8.2012 n. 135 e della L.R. 28.9.2012 n. 11, nonché nell'intento di garantire una maggiore economicità delle procedure ed il contenimento dei costi generali, la presente convenzione potrà essere eventualmente estesa, nel corso dell'esercizio 2014, allo svolgimento delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali previste dal citato art. 19 del D.L. n. 95/2012:

- pianificazione urbanistica ed edilizia (art. 19 comma 1 lett. d)
- attività di pianificazione di protezione civile (art. 19 comma 1 lett. e)
- edilizia scolastica (art. 19 comma 1 lett. h)

La presente convenzione, a decorrere dal 1° aprile 2014, salvo eventuali proroghe di legge, potrà inoltre costituire risposta a quanto stabilito dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006 che pone obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di costituire un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

L' utilizzo della presente convenzione quale strumento per lo svolgimento delle ulteriori funzioni e servizi previsti dal presente articolo, è lasciato alla piena discrezionalità di ogni singolo Comune che si esprime in sede di Conferenza dei Sindaci. Ogni singolo Ente potrà liberamente aderire a tutte, ad una sola, a più funzioni o a nessuna funzione ulteriore, in base alla proprie autonome e insindacabili valutazioni.

### **Art. 8 – Forme di consultazione**

Per l'attuazione e gestione della presente convenzione, è costituita un apposito organo di consultazione denominato Conferenza dei Sindaci, composto dai Sindaci dei Comuni ad essa aderenti.

La Conferenza dei Sindaci:

- definisce i contenuti gestionali e organizzativi per lo svolgimento della funzione del catasto;
- definisce i contenuti effettivi delle attribuzioni conferite alla forma associativa da trasferire nelle eventuali convenzioni che dovranno essere in futuro sottoscritte con l'Agenzia del Territorio, sulla base delle direttive e disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della legge 27.12.2006 n. 296 e dei successivi provvedimenti attuativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri conseguenti all'annullamento del precedente D.P.C.M. del 14.6.2007.
- fornisce linee di indirizzo per gli aspetti relativi al piano di spesa ammissibile per la gestione annuale del servizio;
- definisce le modalità ed i criteri per il riparto delle spese tra i comuni aderenti alla convenzione;
- determina la volontà di proseguire nella gestione convenzionata al termine del periodo della sua validità originaria;
- esprime parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di adesione alla convenzione da parte di nuovi enti
- acquisisce le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento delle funzioni aggiuntive indicate all'art. 7;
- definisce i contenuti gestionali, organizzativi e finanziari per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive indicate all'art.7;
- si esprime su ogni aspetto organizzativo, gestionale, finanziario che risulti utile ed opportuno per la corretta gestione delle attività svolte dalla forma associativa.

### **Art. 9 – Norme di rinvio e transitorie**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione è fatto espressoriferimento a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali in materia, con particolare riferimento all'art.19 del D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in L. 7.8.2012 n. 135 ed alla L.R. 28.9.2012 n. 11, nonché alle ulteriori disposizioni attuative delle norme elencate emanate ed emanande.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALBELTRAME** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI RECETTO** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI VICOLUNGO** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALVOLONE** \_\_\_\_\_

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 4 del 11.03.2013 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Geom. Dondi Maria Cristina -



---

## PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in merito al regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Barbaglia Ivana -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/03/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/03/2013

IL MESSO  
F.to Pedalino Maria

